



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n. 89/DIR.

Udine, 27 febbraio 2018

Oggetto: Art. 17, comma 2, della legge regionale 42/2017 - Elenco delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici. Disciplina.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), ed in particolare l'art. 17, comma 2, che attribuisce all'Ente tutela patrimonio ittico la tenuta e l'aggiornamento di un elenco (di seguito Elenco) in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto, che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici;

RILEVATO che l'iscrizione nell'Elenco è funzionale:

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 42/2017, ad accrescere la conoscenza dei soggetti associativi che operano sul territorio della Regione senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici;
- ai sensi dell'art.11, comma 2, e dell'art. 27, comma 10, lett. c) della legge regionale 42/2017, a consentire ai soli soggetti associativi che operano nell'ambito della pesca sportiva e che sono iscritti nell'Elenco, di eleggere ogni cinque anni i rappresentanti dei pescatori sportivi in seno al Comitato ittico e di realizzare corsi preparatori all'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva;

DATO ATTO che i requisiti che gli interessati devono comprovare per ottenere l'iscrizione nell'Elenco sono: l'esistenza di un accordo tra gli aderenti oppure di un atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura associativa democratica, l'assenza di fini di lucro e un ambito di intervento sul territorio della Regione comprendente la pesca sportiva e la tutela degli ambienti acquatici nonché, ai fini elettorali riservati dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 42/2017 ai soli soggetti associativi che operano nell'ambito della pesca sportiva sul territorio della Regione, il possesso della sede in uno dei sei Collegi elettorali individuati dalla Giunta regionale (per le organizzazioni di pesca sportiva rileva la sede operativa);

CONSIDERATO pertanto necessario che il legale rappresentante del soggetto associativo, interessato all'iscrizione nell'Elenco, presenti all'ETPI l'istanza utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, con il quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti sopra elencati;

RITENUTO opportuno, allo scopo di garantire la nomina del Comitato ittico entro la scadenza del 30 aprile 2018 indicata dall'articolo 50, comma 5, della legge regionale 42/2017, che l'ETPI - in sede di prima applicazione della legge regionale 42/2017- controlli a campione la veridicità delle dichiarazioni ricevute, richiedendo al sottoscrittore di allegare anche copia degli atti che documentano i fatti dichiarati;

VALUTATO congruo dimensionare il campione da sottoporre a controllo, nel numero pari al 20% delle dichiarazioni pervenute nel corso del 2018, e valutato altresì di sottoporre al controllo la totalità delle dichiarazioni che perverranno negli anni successivi;

RITENUTO funzionale alle finalità perseguite con la costituzione dell'Elenco:

- a) consentire sempre l'iscrizione nel medesimo, senza prevedere alcuna scadenza per la presentazione della relativa istanza;

- b) articolare l'Elenco in una Sezione, specificamente destinata all'iscrizione dei soggetti associativi che operano sul territorio della Regione nell'ambito della tutela degli ambienti acquatici ed in una Sezione destinata all'iscrizione dei soggetti associativi aventi titolo ad eleggere i rappresentanti dei pescatori sportivi ai sensi dell'art. 11, comma 2, della LR n. 42/2017, e ripartita sulla base dei sei Collegi elettorali nei quali i soggetti da iscrivere hanno sede;
- c) dare adeguata informazione dell'esistenza dell'Elenco e delle relative modalità di iscrizione, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI;
- d) pubblicare l'Elenco nel sito istituzionale dell'ETPI, indicando la denominazione dell'associazione, società od organizzazione iscritta ed il Comune della sede legale, o di quella operativa nel caso delle organizzazioni di pesca sportiva;

RITENUTO altresì utile effettuare una ricognizione ogni cinque anni, in vista del rinnovo del Comitato ittico, verificando – con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei sei rappresentanti dei pescatori sportivi- che i soggetti iscritti mantengano l'interesse nonché i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;

RITENUTO di provvedere alla cancellazione dall'Elenco dei soggetti che:

- la richiedano;
- abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione;
- alla ricognizione quinquennale, non diano riscontro nei tempi indicati da ETPI;

RITENUTO inoltre di disporre che:

- tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;
- l'iscrizione nell'Elenco non è obbligatoria ed è gratuita, come la relativa cancellazione;
- in sede di prima applicazione dell'articolo 17, comma 2, della LR 42/2017, è trasmesso l'invito all'iscrizione nell'Elenco, inclusa copia del presente decreto e del modulo allegato: 1) alle organizzazioni e società di pesca sportiva già registrate presso l'Ente tutela pesca alla data del 31/12/2017; 2) alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla LR n. 23/2012; 3) alle società di pesca sportiva affiliate al C.O.N.I.;
- il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI;

RITENUTO essere conforme alle finalità di semplificazione amministrativa l'adozione di un unico provvedimento per la disciplina inerente la tenuta, l'aggiornamento e le modalità di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 17, comma 2, della LR n. 42/2017;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'art. 12, che prevede l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con particolare riferimento alle disposizioni sulla forma delle istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione e relativi controlli;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 42/2017;

DECRETA

1. L'Elenco è articolato in una Sezione, specificamente destinata all'iscrizione dei soggetti associativi che operano sul territorio della Regione nell'ambito della tutela degli ambienti acquatici ed in una Sezione destinata all'iscrizione dei soggetti associativi aventi titolo ad eleggere i rappresentanti dei pescatori sportivi ai sensi

dell'art. 11, comma 2, della LR n. 42/2017; tale Sezione è ripartita sulla base dei sei Collegi elettorali nei quali i soggetti da iscrivere hanno sede;

2. ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 42/2017 il legale rappresentante delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti, oppure atto costitutivo e Statuto, che prevedono una struttura associativa democratica e che operano sul territorio della Regione senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici e che, per l'iscrizione nella Sezione a fini elettorali, hanno sede in uno dei sei Collegi elettorali individuati dalla Giunta regionale, presenta l'istanza all'ETPI utilizzando il modulo Allegato A al presente decreto;
3. ETPI provvede alla verifica di un campione pari al 20%, estratto a sorte tra le dichiarazioni pervenute nel 2018 e sottopone al controllo la totalità delle dichiarazioni che perverranno negli anni successivi, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione;
4. Ai fini del suddetto controllo, ETPI acquisisce copia della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;
5. Le iscrizioni nell'Elenco sono sempre consentite; non è prevista alcuna scadenza per la presentazione della relativa istanza;
6. Si effettua una ricognizione ogni cinque anni, in vista del rinnovo del Comitato ittico, verificando - con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei sei rappresentanti dei pescatori sportivi - che i soggetti iscritti mantengano l'interesse nonché i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;
7. L'ETPI dà adeguata informazione al pubblico dell'esistenza dell'Elenco e delle relative modalità di iscrizione, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale;
8. L'ETPI pubblica l'Elenco nel proprio sito istituzionale, indicando la denominazione dell'associazione, società od organizzazione iscritta ed il Comune della sede legale, o di quella operativa nel caso delle organizzazioni di pesca;
9. Sono cancellati dall'Elenco i soggetti che:
 - lo richiedono;
 - hanno perduto i requisiti per l'iscrizione;
 - alla ricognizione quinquennale non danno riscontro nei tempi indicati da ETPI;
10. tutte le comunicazioni con i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco avvengono a mezzo della posta elettronica certificata o della posta elettronica ordinaria, ove disponibili;
11. l'iscrizione nell'Elenco non è obbligatoria ed è gratuita, come la relativa cancellazione;
12. in sede di prima applicazione dell'articolo 17, comma 2, della LR 42/2017, è trasmesso l'invito all'iscrizione nell'Elenco, inclusa copia del presente decreto e del modulo allegato: 1) alle organizzazioni e società di pesca sportiva già registrate presso l'Ente tutela pesca alla data del 31/12/2017; 2) alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla LR n. 23/2012; 3) alle società di pesca sportiva affiliate al C.O.N.I.;
13. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il presente provvedimento è inviato al controllo previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della LR n. 42/2017.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
Gianni Mighetti

MASZ/MRM